

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 19 del Reg.

Data 14/02/2013

N. 93 del Reg. Generale

OGGETTO

Progetto di localizzazione e realizzazione di una struttura agrituristica in contrada "RENE" – Ditta CASILLI Giovanni - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 44 del 14/12/2012 – Determinazione di verifica di assoggettabilità a VAS.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA l'istanza di Provvedimento Autorizzativo Unico in deroga allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160 del 07.09.2010, inoltrata al SUAP del Comune di Salice Salentino in data 29 agosto 2012 e acquisita al protocollo al n. 10299, dalla ditta CASILLI Giovanni nato a Campi Salentina (LE) il 22/02/1978 e residente in Salice Salentino (LE) alla Via Venezia n. 6, C.F. CSL GNN 78B22 B506X – relativa al "Progetto per la LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA AGRITURISTICA (in Catasto Foglio 43 particelle 436, 437 (fabbricato), 177, 152, 256 e 157);

DATO ATTO che a seguito di attestazione di ammissibilità, in data 12.10.2012 si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, nella quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli Enti/Uffici coinvolti nel procedimento, fatta eccezione quello della Regione Puglia – Servizio Urbanistica - P.O. di Lecce che aveva chiesto chiarimenti.

CHE per il 25.02.2013 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi.

CHE Il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale di Lecce ha fatto pervenire a mezzo fax, nota n° 881 del 22/01/2013, acquisita in data 25/01/2013 prot. n° 1199, con la quale preannunciava l'assenza di un funzionario regionale delegato alla odierna conferenza di servizi perché: "... in data 18/12.2012 è entrata in vigore la L.R. 44/2012, pubblicata sul BURP n° 183 del 18/12.2012 riguardante la "*Disciplina regionale in materia di V.A.S.*". Tale legge disciplina l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni della parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n° 152 "*Norme in materia ambientale*", con riferimento alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001, concernete la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Rilevato che la variante alla pianificazione urbanistica comunale attivata secondo il procedimento ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 non risulta tra i casi per i quali la L.R. 44/2012 all'art. 3, comma 10, prevede la esclusione dal campo di applicazione, si rappresenta che lo scrivente Servizio non può procedere ad alcuna valutazione di competenza, attesa la necessità che il Comune di Salice Salentino avvii la procedura di verifica di assoggettabilità al VAS del progetto in oggetto e/o a Valutazione Ambientale Strategica secondo le disposizioni di cui alla suddetta legge regionale. ...";

DATO ATTO che l'intervento in parola non rientra in alcuno dei casi previsti dagli allegati II, III e IV di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, né in alcuno di quelli previsti dagli allegati A e B di cui all'art.4 della Legge Regionale n.11/2001;

DATO ATTO che l'intervento di che trattasi determina l'uso di una piccola area a livello locale, compatibilmente con le destinazioni d'uso agricolo del suolo, come tipizzato dal Piano Regolatore Generale, e che l'approvazione della singola opera ha per legge l'effetto di deroga al Piano Regolatore Generale limitatamente al lotto minimo di intervento e all'indice di fabbricabilità fondiaria;

RITENUTO, tuttavia, di dover avviare la procedura di verifica assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e dell'articolo 8 della novella legge regionale n.44/2012 relativamente al progetto di LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA AGRITURISTICA nel Comune di Salice Salentino (in Catasto Foglio 43 particelle 436, 437 (fabbricato), 177, 152, 256 e 157), in variante allo Strumento Urbanistico";

VISTO il rapporto preliminare di verifica presentato in data 14/02/2013, prot. n° 2130, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) legge regionale n.44/2012, quale parte integrante del progetto in parola ;

VALUTATO CHE la richiesta di Provvedimento Autorizzativo Unico è stata formulata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, esclusivamente per la deroga agli indici urbanistici della zona omogenea su cui insiste l'intervento, in quanto:

1. Il lotto minimo su cui si propone l'intervento è inferiore a 2 Ha come previsto dalle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Salice Salentino.
2. Il volume da insediare è maggiore di quello consentito dalle N.T.A. citate (I.f.f. = $0,122 \text{ m}^3/\text{m}^2 > 0,10$)
3. L'attività produttiva che si propone con l'intervento è un'attività agricola, contemplata alla lettera i) del comma 1, art. 1 del D.P.R. n. 160/2010.
4. La localizzazione e la realizzazione dell'attività agrituristica dell'azienda agricola "Casilli Giovanni" è legata alla individuazione dell'area, tra quelle nella disponibilità dell'azienda agricola proponente, da destinare all'insediamento della offerta agrituristica, impianto idoneo a realizzare un'attività avente rilevanza economica, e alla costruzione di nuovi impianti accessori all'attività principale, che se pur conformi alla zonizzazione urbanistica dell'area, eccedono i limiti imposti dallo strumento urbanistico vigente.
5. L'estensione dell'area su cui insiste l'intervento di progetto non eccede le esigenze produttive prospettate dalla committenza.

6. E' garantito il rispetto degli standard urbanistici previsti dall'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968 n,1444, come dimostrato nel relativo elaborato progettuale.
7. E' garantito il rispetto delle prescrizioni ed indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale, come si evince dai relativi elaborati progettuati.
8. E' necessario convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento.
9. L'intervento non ha un sensibile impatto ambientale.
10. L'intervento non occupa aree destinate a servizi, né sottrae aree pubbliche o di interesse pubblico.
11. L'intervento non costituisce pregiudizio per la pianificazione attuativa successiva del P.R.G..
12. L'insufficienza delle aree di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, non è necessariamente da verificare in quanto si tratta di attività agricola in zona agricola; il ricorso alla variante riguarda solo la deroga agli indici urbanistici.
13. La documentazione presentata con la richiesta di Provvedimento Unico è conforme a quella indicata al p.to 4 degli "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2581 del 22 novembre 2011.

CONSIDERATO altresì che l'area d'intervento non risulta direttamente interessata dalla perimetrazione dei p.SIC e/o Z.P.S. e pertanto non si rilevano interferenze localizzative tra l'intervento in progetto e le predette aree di importanza naturalistica oggetto di specifica tutela ai sensi del D.M. 3/04/2000 di recepimento della direttiva 92/43/CEE e 79/49/CEE;

- Per quanto attiene alle aree naturali protette della pianificazione nazionale, l'area d'intervento non risulta compresa nella classificazione delle aree protette della pianificazione nazionale o regionale;
- L'area direttamente interessata dall'intervento in progetto non sussistono vincoli che comportino condizioni ostative all'intervento in progetto, ed in particolare si rappresenta che l'area:
 - non risulta soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30/12/23 n° 3267 e R.D. 16/05/1926 n° 1126);
 - non risulta soggetta a vincolo di uso civico (L. 16/6/1927 n°1766 –R.D. 26/2/1928 n. 332);
 - non risulta soggetta a vincolo sismico (L. 02/02/1974 n° 64);
 - non risulta soggetta a vincolo faunistico (L. 11/02/1992 n° 157)
 - non risulta soggetta a vincolo paesaggistico (L.s. 29/06/1939 n° 1497 oggi 26 D.Lvo 22/1/2004 n°41);
 - non risulta soggetta a vincolo monumentale (L.s. 01/06/1939 n° 1089 agg. D.Lvo 22/1/2004 n°41).

VISTI i seguenti pareri favorevoli:

1. UFFICIO COMMERCIO COMUNALE – con nota prot. n. 11577 del 01.10.2012 ha espresso **PARERE FAVOREVOLE** specificando che l'attività potrà essere esercitata con le modalità indicate nel Certificato di iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, con la sola limitazione: "senza pernottamento" e previa Autorizzazione per attività agrituristica e Autorizzazione agli effetti sanitari per la somministrazione per un massimo di n. 30 (trenta) posti tavola;

2. La PROVINCIA DI LECCE:

- ◆ **Servizio Ambiente parere di conformità del progetto**, con le seguenti prescrizioni:
 - la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e di attività della struttura ricettiva dovrà conformarsi alle prescrizioni del D.Lgs 152/06. Le terre e rocce da scavo potranno essere utilizzate come sottoprodotti per reinterri, riempimenti, rimodellazione e rilevati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 186 comma 1 punti a),b),c),d),e),f),g), del D.Lgs. 152/06;
 - relativamente alla gestione delle acque meteoriche dilavanti dalle aree a pavimentazione impermeabile all'interno del lotto, a lavori ultimati, dovrà essere garantito il rispetto della normativa regionale di riferimento;
 - I reflui domestici e quelli rivenienti dalle vasche a tenuta stagna di progetto, in funzione del numero di A.E., dovranno essere gestiti nel rispetto degli adempimenti amministrativi di cui al R.R. n. 26 del 12.12.2011 pubblicato sul BURP n. 195 del 16.11.2011.
- ◆ **Servizio Pianificazione Territoriale: compatibilità del progetto** con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
- ◆ **Servizio Viabilità:**
- ◆ **parere favorevole** relativamente alle distanze dei fabbricati, **nulla osta tecnico preliminare**, salvo il perfezionamento dell'atto concessorio, subordinatamente alla chiusura dell'accesso lato Salice. Inoltre

l'accesso residuo, lato Veglie, dovrà essere adeguato alle indicazioni del Regolamento Provinciale vigente.

3. AUTORITA' DI BACINO per la PUGLIA con nota fax prot. n. 0011878 del 08.10.2012 ha comunicato che non è richiesto il parere di compatibilità al PAI visto che gli interventi previsti in progetto non ricadono tra le aree classificate, con vario grado, a pericolosità idraulica e geomorfologica, fermo restando l'obbligo di acquisire ulteriori nulla osta, pareri e autorizzazioni previste per legge.

4. SPORTELLO UNICO per l'EDILIZIA, con nota prot. n. 11544/2497 del 01.10.2011 del Responsabile Comunale Sportello Unico per l'Edilizia, pervenuto il 02.10.2012 prot. n. 350/P.M., a espresso parere favorevole con prescrizioni da riportare nel titolo autorizzativo:

5. ASL LECCE– con nota 16/1888 del 05.11.2012

- **Servizio S.I.S.P.** – ha espresso parere igienico sanitario favorevole con condizioni.
- **Servizio S.I.A.N.** - ha espresso parere igienico sanitario favorevole con condizioni.
- **Servizio S.P.E.S.A.L.** - ha espresso parere igienico sanitario favorevole con condizioni.

6. ARPA dipartimento di Lecce con nota n° 54372 del 12.10.2012 non ha riscontrato specifiche competenze.

RILEVATO che:

- dall'esame istruttorio effettuato sulla base della documentazione presentata è risultato che gli impatti ambientali, certi, derivanti dalla realizzazione della struttura sono *non significativi*, nel senso che gli effetti sull'ambiente non sono distinguibili dagli effetti preesistenti;
- l'intervento sarà realizzato in una zona agricola produttiva normale;
- il progetto, consistente nella riqualificazione di un capannone già esistente e dell'area annessa;

VISTA la Direttiva 2001/42//CEE e s.m.i. ;

VISTA la parte seconda del D.Lgs.152/2006 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)”;

VISTA la legge regionale n° 44 del 14.12.2012, pubblicata sul BURP il 18.12.2012, “*In materia di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*”;

VISTO il “*Decreto di Nomina di Responsabile del SUAP nell’Ambito del III Settore*” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n. 12639,

DETERMINA

1) DI SOTTOPORRE a verifica di assoggettabilità a procedura di V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica – ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n° 44 del 14.12.2012, il progetto di per la LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA AGRITURISTICA (in Catasto Foglio 43 particelle 436, 437 (fabbricato), 177, 152, 256 e 157), in variante allo Strumento Urbanistico” secondo la procedura dell’art. 8 del DPR 160/2010, presentato da CASILLI Giovanni.

2) DI TRASMETTERE il presente atto all’Autorità Competente – REGIONE PUGLIA –Settore Ambiente - Ufficio VIA/VAS, - MODUGNO (BA).

3) DI NOTIFICARE il presente atto alla Ditta istante;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Antonio PERRONE

Data 14/02/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA

Data 14/02/2013

N. 174 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/02/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 14/02/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
